

# Polizza multirischi

Documento Informativo relativo al Prodotto Assicurativo



Società: TUA Assicurazioni

Prodotto: "TUA Professione Agenti Immobiliari"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

## Che tipo di assicurazione è?

TUA Professione Agenti Immobiliari è una polizza di Responsabilità Civile professionale che tutela il professionista nell'ambito dell'esercizio dell'attività.

La polizza è in forma "claims made" e copre pertanto le richieste di risarcimento da parte di terzi nei confronti dell'assicurato avanzate per la prima volta durante il periodo di assicurazione e regolarmente denunciate agli assicuratori durante lo stesso periodo, o durante il periodo di postuma (se concessa).



## Che cosa è assicurato?

### ✓ Responsabilità civile sono assicurate:

- le richieste di risarcimento relative ad un atto illecito commesso dall'assicurato o da un membro del suo staff e/o collaboratore di cui l'assicurato stesso debba rispondere durante il periodo di assicurazione o di retroattività (se concessa) durante l'esercizio della professione.
- la polizza è prestata nella forma claims made, essa pertanto copre le richieste di risarcimento da parte di terzi conseguenti ad errori commessi durante il periodo di assicurazione o di retroattività, avanzate per la prima volta nei confronti dell'assicurato nel periodo di assicurazione e da questi regolarmente denunciate agli assicuratori durante il periodo di assicurazione, o durante la postuma (se concessa).
- la polizza copre le richieste di risarcimento da parte di terzi conseguenti a circostanze di cui l'assicurato venga a conoscenza per la prima volta nel periodo di assicurazione, purché denunciate agli assicuratori durante il periodo di assicurazione, o durante la postuma (se concessa) e relative ad errori commessi durante il periodo di assicurazione o durante la retroattività.
- Qualora l'ASSICURATO scopra che documenti quali: atti, testamenti, contratti, planimetrie, mappe, evidenze contabili, libri contabili, lettere, certificati, supporti dati per elaboratori elettronici, moduli e documenti e quant'altro di simile scritti a mano o stampati o riprodotti in qualsiasi forma (eccetto le obbligazioni, titoli di credito, le banconote e le cambiali) la cui custodia era stata affidata all'ASSICURATO sono stati distrutti o danneggiati o persi o malriposti e non possono più essere reperiti, gli ASSICURATORI terranno indenne l'ASSICURATO
  - per ogni responsabilità legale nella quale l'ASSICURATO stesso è incorso
  - i costi e le spese di qualsiasi natura sopportati dall'ASSICURATO nel sostituire o restaurare tali documenti
- **Tutela Legale:** la garanzia copre le spese legali, peritali, di giustizia, processuali e di indagine o per l'intervento di un Avvocato, per la difesa dei tuoi interessi.
- **Infortunati**

Sono presenti inoltre ulteriori garanzie, sempre operanti, o aggiuntive opzionali meglio descritte nel DIP Aggiuntivo.



## Che cosa non è assicurato?

**Responsabilità civile-** La polizza non assicura richieste di risarcimento inerenti:

- attività diverse da quelle indicate nella Scheda di Polizza
- attività svolta in assenza di iscrizione ad un albo professionale
- circostanze e/o richieste di risarcimento esistenti prima od alla data di decorrenza della polizza circostanze e/o richieste di risarcimento notificate in base a precedenti polizze o ad altri assicuratori attività svolta con partita Iva differente da quella del contraente
- frode, atto o omissione dolosa
- attività svolta con partita Iva diversa da quella del Contraente
- obbligazioni di natura fiscale, contributi previdenziali, multe ed ammende di qualsiasi tipo a carico dell'assicurato
- danni corporali o danni materiali
- responsabilità contrattuali volontariamente assunte
- inquinamento o contaminazione di qualsiasi tipo
- amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente l'amianto
- radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sostanze radioattive, tossiche, esplosive od altre proprietà pericolose, montaggio di esplosivi nucleari o relativi componenti nucleari
- guerra, atti terroristici
- omissioni nella stipulazione, modifica o rinnovo di contratti assicurativi, riassicurativi o fidejussioni e/o cauzioni o ritardi nel pagamento dei relativi premi
- insolvenza o fallimento dell'assicurato
- danni corporali sofferti da persone impiegate presso l'assicurato
- insolvenza o fallimento dell'Assicurato
- RC Prodotti
- contratti nei quali l'assicurato agisce come appaltatore
- possesso o proprietà di beni
- danni corporali sofferti da qualsiasi persona a seguito o nel corso del suo impiego presso l'assicurato con qualsiasi contratto o incarico.

Sono presenti esclusioni anche per la garanzia Tutela Legale e gli Infortuni.



## Ci sono limitazioni alla copertura?

### Responsabilità civile

- Le franchigie, gli scoperti di polizza, le richieste di risarcimento/le perdite che eccedono i limiti di indennizzo e/o sottolimiti pattuiti come segue:
  - limite di indennizzo e franchigia indicati nel contratto
  - responsabilità civile nella conduzione dello studio (R.C.T.): sottolimito € 2.500.000 e senza l'applicazione di alcuna franchigia

Sono escluse le richieste di risarcimento avanzate prima del periodo di assicurazione, successivamente alla scadenza e comunque derivanti da fatti illeciti commessi prima del periodo di retroattività (ove previsto).

Errori connessi fra loro, continuati o ripetuti costituiscono un singolo errore e pertanto è applicata una sola franchigia e un unico limite di indennizzo per ciascun sinistro; due o più richieste di risarcimento da parte di un soggetto terzo riconducibili ad errori diversi sono considerati sinistri distinti e separati ai quali è applicato per ciascuno la franchigia prevista dal contratto.

### Tutela legale: Sono esclusi i danni:

- per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- in materia fiscale e amministrativa;
- per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori di società;
- per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli;
- per fatti relativi a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;
- per controversie relative a prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal Contraente/Assicurato nell'esercizio della sua attività;
- per contratti di compravendita di immobili;
- per controversie relative a contratti di leasing immobiliare;
- per vertenze inerenti contratti di appalto e/o subappalto, relativi o funzionali allo svolgimento dell'attività principale dichiarata in polizza dal Contraente/Assicurato;
- per vertenze nei confronti di agenti e/o rappresentanti;
- per controversie derivanti dall'esercizio della professione medica e di operatore sanitario;
- per vertenze contro TUA o ARAG;
- per vertenze con le Società mandanti;
- multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere.

**Ulteriori limitazioni ed esclusioni per tutte le sezioni e formule di garanzia sono presenti ed indicate nel DIP Aggiuntivo.**



## Dove sono coperto dall'assicurazione?

**Responsabilità civile:** sono coperte le richieste di risarcimento originate da fatti colposi posti in essere ovunque nel mondo (con esclusione di Stati Uniti d'America, Canada e territori sottoposti alla loro rispettiva giurisdizione) e/o avanzate innanzi all'autorità giudiziaria della Repubblica italiana e/o aventi od oggetto decisioni rese da autorità giudiziarie straniere e riconosciute in Italia.

- ✓ **Tutela legale:** la garanzia opera per le vertenze contrattuali vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, nella Città Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino. In tutte le altre ipotesi l'assicurazione vale per i casi assicurativi che insorgono in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempreché il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori.
- ✓ **Infortunati:** opera per il mondo intero ed esclusivamente per assicurati che abbiano la propria dimora in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.



## Che obblighi ho?

- Gli assicurati sono obbligati a dichiarare tutti i fatti rilevanti ai fini della valutazione del rischio da parte degli assicuratori. Le informazioni, le dichiarazioni inesatte od incomplete e/o gli aggravamenti o mutamenti di rischio non noti o non accettati dagli assicuratori comportano la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché il recesso dell'assicuratore dal contratto.
- In caso di richiesta di risarcimento, circostanze o qualsiasi intenzione formalizzata da un terzo devono inviare comunicazione scritta, entro 30 giorni agli assicuratori tramite l'intermediario.
- L'assicurato deve comunicare per iscritto agli assicuratori l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni aventi ad oggetto in tutto non in parte lo stesso rischio di cui alla polizza. In caso di richiesta di risarcimento, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori comunicando a ciascuno il nome degli altri. Qualora esistano altre assicurazioni per lo stesso rischio questo contratto opererà a 2° rischio e, quindi, per l'eccedenza dei limiti di indennizzo rispetto alla copertura delle altre polizze assicurative.



## Quando e come devo pagare?

- Il Contratto prevede il pagamento annuale del premio in un'unica soluzione. Qualora espressamente concordato con gli assicuratori ed indicato nel certificato, il pagamento del premio potrà essere frazionato in una o più rate. Puoi pagare mediante denaro contante (entro i limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge; assegni bancari, postali e circolari (muniti della clausola di non trasferibilità); bonifici bancari).



## Quando inizia e quando finisce la copertura?

- La polizza ha effetto dalle ore 24 del giorno ivi indicato se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. In caso di rinnovo tacito, se il contraente non paga il premio o le rate di premio relative al rinnovo, l'assicurazione di cui alla polizza resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.



## Come posso disdire la polizza?

- La disdetta può essere comunicata, entro e non oltre 60 giorni prima del termine del periodo di assicurazione.
- In caso di Sinistro, la Compagnia può recedere dal Contratto in un periodo compreso tra la data di denuncia del Sinistro e il 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto del relativo Indennizzo, con preavviso di 30 giorni.
- La Compagnia si impegna a rimborsare la parte imponible di Premio non goduta entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.
- In mancanza di disdetta da una delle Parti, il contratto si intende tacitamente rinnovato per il periodo di un anno e così successivamente.